



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione gare*

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE

DISCIPLINARE DI RDO

1) Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della RDO per l'affidamento del servizio triennale di spedizione a mezzo corriere, descritto nel dettaglio nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale allegato alla RDO.

L'appalto ha lo scopo di assicurare il ritiro, la spedizione e la consegna di materiale costituito prevalentemente da documenti cartacei, atti e stampati, nonché di materiale informatico, come supporti magnetici, CD e DVD, PC, Stampanti, Server HUB ed altre apparecchiature elettroniche, tra le sedi dell'Agenzia delle Entrate presenti su tutto il territorio nazionale e tra le sedi dell'Agenzia verso terzi.

A tal fine, ci si avvarrà del servizio di corriere per il quale la consegna deve essere garantita entro un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta di spedizione per tutte le località nazionali, ad esclusione della Calabria, e delle isole, per le quali la consegna deve essere garantita entro un tempo massimo di 72 ore dalla richiesta di spedizione.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

2) Informazioni generali sulla RDO

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

3) Importo dell'affidamento e basi d'asta

L'importo complessivo triennale a base d'asta dell'affidamento è pari ad € 200.737,50 (duecentomilasettecentotrentasette/50), al netto dell'IVA.

Il valore massimale contrattuale sarà rappresentato dall'offerta economica totale presentata dall'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera stimato per il periodo triennale dell'affidamento è pari ad € 17.705,00.

Le basi d'asta sono state determinate in ragione delle fasce di peso dei pacchi, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa quotazione; per la determinazione della quantità di spedizioni oggetto dell'appalto, nonché dell'incidenza relativa attribuibile a ciascuna fascia si è tenuto conto dei dati delle spedizioni effettuate dall'Agenzia delle entrate nell'ultimo biennio (2018-2019); le quantità stimate di spedizioni, suddivise per fascia di peso, per singola annualità e per l'intera durata contrattuale sono indicate nella tabella che segue:

Fascia di peso	numero spedizioni annuali	numero spedizioni triennali	%incidenza della fascia sul totale spedizioni	Prezzo a base d'asta	valore annuo	valore triennale
0-3 Kg	4.000	12.000	71,11%	10,5	42.000,00	126.000,00
3-10 Kg	1.000	3.000	17,78%	14	14.000,00	42.000,00
10-20 Kg	500	1.500	8,89%	15,75	7.875,00	23.625,00
20-30 Kg	50	150	0,89%	19	950,00	2.850,00
30-50 Kg	50	150	0,89%	22,75	1.137,50	3.412,50
50-100 Kg	25	75	0,44%	38	950,00	2.850,00
Totale	5.625,00	16.875,00	100,00%		66.912,50	200.737,50

Si precisa che i quantitativi indicati nella precedente tabella rappresentano esclusivamente delle stime basate su dati storici e sono, pertanto, indicativi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell'esecuzione del contratto, ferma l'applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell'Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa. Pertanto, alla società aggiudicataria, nei limiti del massimale contrattuale, per come sopra definito, verranno corrisposte le somme derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari quotati in base all'effettivo numero di spedizioni richieste ed effettuate.

4) Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

5) Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nel corso della vigenza contrattuale, in base all'effettivo fabbisogno saranno effettuati i singoli ordinativi, nei limiti del massimale contrattuale, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli altri documenti di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici). In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6) Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti pubblici.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all'RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7) Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165: costituisce pertanto requisito generale di partecipazione il non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico, conformemente a quanto previsto dalla citata norma.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8) Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione, per l'attività oggetto dell'appalto, nella Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si precisa che l'Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale specifico, al fine di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed uniforme livello del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le rigorose prescrizioni previste dal capitolato, durante l'intera durata del contratto.

Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente (art. 83, comma 5 del Codice) nonché dalla giurisprudenza amministrativa.

In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato complessivamente un **fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi** alla spedizione a mezzo corriere, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad 1/3 dell'importo a base di gara per detto servizio al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

8.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano realizzato, nel corso del triennio antecedente la data di avvio della RDO, un contratto di punta - o più contratti con il medesimo cliente, ivi incluse proroghe e/o rinnovi per l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di importo (IVA esclusa) non inferiore a € 50.000,00. In caso di raggruppamento il requisito in parola dovrà essere posseduto dalla mandataria.

8.4) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 7 (Requisiti generali) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE.

Inoltre, per ciascun lotto:

- l'iscrizione per l'attività oggetto dell'appalto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, deve essere posseduto da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito relativo al **fatturato specifico** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito di **capacità tecnica e professionale** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE.

8.5) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalle consorziate esecutrici.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

9) Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 7, nonché di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione al servizio oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10) Documentazione di gara

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- il Disciplinare di RDO (il presente documento);
- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati e Condizioni Particolari di Contratto;
- tutti i documenti in formato fac-simile necessari per la presentazione dell'offerta.

11) Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- DGUE;

- Dichiarazione integrativa redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- Garanzia provvisoria;
- Contributo ANAC – Tassa sulle gare;
- Patti di integrità e dichiarazione sul conflitto d'interessi potenziale;
- Eventuale documentazione relativa a RTI, consorzi, GEIE, aggregazione imprese di rete;
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.

11.1) Modalità di compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche nelle parti richieste e secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente fornisce tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente fornisce tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende le dichiarazioni sui motivi di esclusione.

Parte IV - Requisiti di partecipazione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (Sezioni da A a D della Parte IV), oppure compila esclusivamente la sezione α della medesima Parte IV.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate quali partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invito alla RDO.

Inoltre, al fine di rendere disponibili all'Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

11.2) Modalità di compilazione della dichiarazione integrativa

Il concorrente compila la dichiarazione integrativa secondo lo schema allegato alla RDO, fornendo le informazioni ivi richieste.

11.3) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta della RDO, al netto dell'IVA.

L'importo della cauzione indicato potrà essere ridotto qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti e delle certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia delle certificazioni utilizzate per la riduzione della garanzia.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia; causale "RDO servizio di spedizione a mezzo corriere – CIG _____").

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria potrà inoltre essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) (in caso di RTI, Consorzio, GEIE, Rete) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- e) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente dal solo rappresentante legale dell'impresa concorrente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta

incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE”.

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell’Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

11.4) Contributo ANAC – Tassa sulle gare

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è pari ad euro 20,00.

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., i concorrenti devono inviare e fare pervenire all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema la ricevuta del pagamento effettuato.

Dettagli sulla quantificazione del contributo sulla e modalità di effettuazione del versamento sono reperibili sul sito dell’ANAC, nella sezione “Pagamenti in favore dell’Autorità - Portale dei pagamenti dell’A.N.AC./Gestione Contributi Gara (GCG)”.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

12) Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché:

a) il concorrente indichi l’intenzione di subappaltare e l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nella Parte II, lett. D, del DGUE;

b) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale complessivo.

L’Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105 comma 13 del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

13) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14) Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta economica composta dai seguenti documenti:

- Offerta economica di sistema;
- Dichiarazione di offerta economica su fac-simile predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza aziendale e costi della manodopera.

L'offerta economica è riferita unicamente al servizio di spedizione a mezzo corriere, che prevede il ritiro, la spedizione e la consegna del materiale su tutto il territorio nazionale, in prevalenza tra gli uffici dell'Agenzia e/o tra questi ed altri indirizzi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato.

Per tutti i servizi non quotati nell'offerta economica, i corrispettivi riconosciuti all'aggiudicataria saranno quelli derivanti dall'applicazione dello sconto medio ponderato offerto per il servizio aggiudicato al listino della Società vigente al momento della richiesta.

L'offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il file "quotazione offerta economica.xls", allegato alla RDO, di seguito schematizzato.

Fascia di peso	Fabbisogno triennale stimato (numero spedizioni triennali)	Prezzo a base d'asta	Importo complessivo triennale a base d'asta	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto (prezzo unitario offerto X numero spedizioni triennali)
0-3 Kg	12.000	€ 10,5	€ 126.000,00	€ _____	€
3-10 Kg	3.000	€ 14	€ 42.000,00	€ _____	€
10-20 Kg	1.500	€ 15,75	€ 23.625,00	€ _____	€
20-30 Kg	150	€ 19	€ 2.850,00	€ _____	€
30-50 Kg	150	€ 22,75	€ 3.412,50	€ _____	€
50-100 Kg	75	€ 38	€ 2.850,00	€ _____	€
Totale			€ 200.737,50	Totale (valore di aggiudicazione)	€

Nel file di quotazione, per ogni singola fascia di peso è indicato il quantitativo di servizio triennale stimato. Il concorrente dovrà dichiarare per ciascuna fascia di peso, il prezzo

unitario offerto. Il file di quotazione provvederà a calcolare i totali parziali e il totale finale definito “valore di aggiudicazione”.

Il valore risultante nel rigo “valore di aggiudicazione” dello schema presente nel file “quotazione offerta economica.xls” dovrà essere indicato come “offerta economica” della RDO.

L’offerta deve essere espressa in Euro, al netto dell’IVA e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, il seggio di gara provvederà all’arrotondamento (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove) ed al ricalcolo dei totali parziali e del valore di aggiudicazione. In tal caso, a seguito di una eventuale aggiudicazione, il valore massimale contrattuale sarà quello rideterminato dal seggio.

Gli importi indicati si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri necessari alla corretta e completa esecuzione del servizio.

Sono inammissibili le offerte economiche per le quali anche uno solo dei prezzi unitari offerti sia superiore alla base d’asta unitaria indicata e/o il “totale offerta” superi l’importo complessivo posto a base d’asta.

Si precisa che i quantitativi di fabbisogno indicati rappresentano esclusivamente delle stime basate su dati storici e sono, pertanto, indicativi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell’esecuzione del contratto, ferma l’applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell’Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa. Pertanto, alla società aggiudicataria, nei limiti del massimale contrattuale, per come sopra definito, verranno corrisposte le somme derivanti dall’applicazione dei prezzi unitari quotati in base all’effettivo numero di spedizioni richieste ed effettuate.

15) Sedute del Seggio di Gara e criteri di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare un seggio di gara composto da 3 membri, nominati tra dipendenti dell’Agenzia in servizio con qualifica non inferiore a funzionario, per l’esame della documentazione amministrativa.

Il seggio di gara si riunirà in seduta pubblica nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per procedere al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ex art. 80 D.lgs n. 50/2016 e alla valutazione delle offerte presentate.

Ove nulla osti le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.

16) Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa

Il seggio di gara appositamente nominato, nella data che sarà comunicata attraverso la piattaforma, procederà, in seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione

amministrativa e Offerta/e economica/che, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'"Ufficio", né al Seggio di Gara, né all'Agenzia delle Entrate, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

In seguito, in una o più sedute riservate, il seggio di gara verificherà la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e attiverà la procedura di soccorso istruttorio.

In ogni fase della procedura il Seggio di gara potrà proporre al Responsabile del Procedimento l'adozione dei provvedimenti di esclusione ove ne ricorrano le condizioni.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17) Apertura offerte economiche – busta informatica B

Trattandosi di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, la fase di apertura delle offerte economiche è rimessa al seggio di gara.

Pertanto, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e esperita l'eventuale fase di soccorso istruttorio, il seggio di gara, riunito in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi totali offerti.

Il Seggio di gara verificherà la presenza e la corretta compilazione della dichiarazione allegata all'offerta economica, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 14, provvederà, ove necessario, agli opportuni ricalcoli sulle offerte e provvederà alla formulazione della graduatoria ai fini dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016

Il valore di aggiudicazione sarà quello indicato nella riga "Totale (Valore di Aggiudicazione)", ovvero quello risultante dall'eventuale ricalcolo effettuato dal seggio di gara.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un

rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione appaltante.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Successivamente all'apertura e valutazione delle offerte economiche e alla redazione della graduatoria di gara il seggio provvederà agli adempimenti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice, dichiarando in seduta pubblica le offerte risultate anormalmente basse per ogni lotto di gara.

18) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

A tal fine, il seggio di gara, al termine della valutazione delle offerte economiche, procede ad effettuare le operazioni di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 e 2-bis. In merito, si precisa che il Seggio di gara calcolerà i ribassi percentuali offerti a partire dal totale complessivo offerto come risultante da Sistema o come eventualmente ricalcolato dal seggio di gara. Ai fini dei calcoli previsti dall'art. 97 commi 2 e 2-bis, i ribassi percentuali calcolati dal Seggio di gara saranno troncati alla quinta cifra decimale. Le offerte anomale saranno comunicate in seduta pubblica mediante Sistema e segnalate al Responsabile del Procedimento che procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del seggio, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le

spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

Nel caso in cui in seguito alla verifica dell'anomalia, una o più offerte siano escluse dalla procedura, il seggio di gara procederà in seduta pubblica a comunicare le esclusioni effettuate nonché la graduatoria risultante a seguito delle esclusioni disposte.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e che l'appalto ha un importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e non presenta carattere transfrontaliero, sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2 *bis* e 2 *ter* del medesimo art. 97. In tal caso, non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

19) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il Responsabile del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, pertanto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore massimale del contratto è rappresentato dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo la procedura prevista dalle regole di sistema Consip per il Mercato elettronico della P.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, ciascun offerente, prima della presentazione dell'offerta è tenuto a compilare l'apposita sezione del Sistema relativa alla comunicazione dei dati sulla tracciabilità (IBAN dedicato e soggetti abilitati).

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese tutte quelle di bollo e registro ove dovute - relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato*
Francesco Vasta
*Firmato digitalmente

* *delega prot. n. 156 del 07-01-2020*

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*